



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
IL DIRIGENTE GENERALE

CIRCOLARE prot. n. 87582 del 09.07.2024.

OGGETTO: Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775 e L.R. 12/05/2022 n. 11 - Disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici. Competenze degli Uffici del Genio Civile riguardo al rilascio di parere nell'ambito dei procedimenti autorizzativi di linee elettriche. Annulla e sostituisce la precedente prot. n. 57663 del 07.05.2024

Agli Uffici Regionali del Genio Civile
Loro Sedi

PREMESSA

Il procedimento di autorizzazione per la realizzazione di elettrodotti fino a 150 kV, il cui provvedimento finale è di competenza del Dipartimento Regionale dell'Energia, presuppone apposita istruttoria dell'Ufficio del Genio Civile competente per territorio, giusto art. 111 del T.U. 11/12/1933 n. 1775.

Attualmente il procedimento è regolamentato dalla L.R. 12/05/2022 n. 11, che ha apportato modifiche a quanto previsto dal citato art. 111 del T.U. 11/12/1933 n. 1775, riguardo al rilascio dei pareri di competenza degli Uffici Regionali del genio Civile per la realizzazione di linee elettriche BT, MT e AT e delle opere connesse.

Considerato che non sono mai state emanate le norme attuative previste dall'art. 17 della succitata L.R. 11/2022, al fine di uniformare le procedure a carico degli Uffici del Genio Civile dell'isola, appare opportuno fornire le seguenti indicazioni riguardo alle procedure da adottare per le diverse fattispecie previste dagli articoli della citata L.R. 11/2022 e del T.U. 1775/1933, che si possono sintetizzare come segue.

DISPOSIZIONI

Attività libera – Art. 3 della L.R. 11/2022.

(interventi di manutenzione su elettrodotti esistenti, consistenti nella riparazione, nella rimozione e nella sostituzione di componenti di linea quali a titolo esemplificativo, sostegni, conduttori, funi di guardia, catene, isolatori, morsetteria, sfere di segnalazione, impianti di terra, con elementi di caratteristiche analoghe, anche in ragione delle evoluzioni tecnologiche)

Nell'ambito di questo procedimento non è prevista alcuna attività da parte degli Uffici del Genio Civile.

Procedimento unico di autorizzazione – Art. 5 della L.R. 11/2022

(costruzione ed esercizio delle linee e impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica, comunque prodotta, e che non fanno parte della rete di trasmissione nazionale)

Nell'ambito di questo procedimento l'Ufficio del Genio Civile, eseguita l'istruttoria di propria competenza, potrà rilasciare il proprio parere tecnico subordinatamente all'acquisizione

della comunicazione di procedibilità da parte del Servizio 3 del D.R.E., nonché della relata di avvenuta pubblicazione del deposito dell'istanza di Autorizzazione Unica da parte del medesimo Servizio 3, riportando eventuali opposizioni e/o osservazioni avverso tale pubblicazione.

Segnalazione certificata di inizio attività - S.C.I.A. – Art. 8 della L.R. 11/2022

(opere con nulla osta o altri atti di assenso acquisiti e con disponibilità giuridica delle aree interessate)

Nell'ambito di questo procedimento, l'Ufficio del Genio Civile accerta la completezza e la conformità della documentazione prevista dalla legge in riferimento. Nel caso di linea necessaria per la connessione di un impianto fotovoltaico la cui superficie occupata risulti superiore a 5000 mq, occorre rappresentare che il parere di compatibilità geomorfologica, ai sensi del Decreto 17 gennaio 2018 cap. 6 punti 12 e 12.1 (fattibilità di opere su grandi aree), così per come ribadito nella Direttiva del D.G. n°112363 del 9 luglio 2021, dovrà essere richiesto prima dell'inizio dei lavori, al Servizio 9/10 del D.R.T. per il tramite dell'Ufficio del Genio Civile medesimo.

Parere Tecnico - Art. 111 del T.U. 1775/1933 nell'ambito del procedimento di A.U. ai sensi del D. Lgs. 387/2003 e del P.A.U.R. di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006

(costruzione di nuove linee o varianti a quelle esistenti)

Gli adempimenti di cui all'art. 111 del T.U. 1775/1933 rimangono invariati nell'ambito del procedimento di A.U. ai sensi del D. Lgs. 387/2003 nonché, per i procedimenti ancora in itinere, nell'ambito del P.A.U.R. di cui all'art. 27bis del D.Lgs. 152/2006 ad eccezione dell'atto di sottomissione che deve essere acquisito dal dipartimento Energia prima del rilascio del decreto.

Per i suddetti procedimenti, ad eccezione di quelli in attività libera, dovrà essere acquisita, altresì, prima del rilascio del parere di competenza, la validazione del progetto definitivo da parte di e-distribuzione S.p.A. o di Terna S.p.A.; in assenza di tale documentazione l'istruttoria viene sospesa.

Infine, giova ricordare che la realizzazione di linee elettriche BT e MT e relative opere connesse, qualora ricadenti interamente all'interno di area privata nella disponibilità giuridica del richiedente, non sono soggette al procedimento autorizzativo di cui al T.U. in argomento ma a semplice comunicazione, giusto quanto disposto dall'art. 57 della L.R. 16/2017 e dall'art. 40 della L.R. 06/08/2021 n. 23.

La presente Circolare, che annulla e sostituisce la precedente prot. n. 57663 del 07.05.2024, verrà pubblicata sul sito istituzionale del D.R.T. .

Il Dirigente Generale
(duilio Alongi)